

NOTA INFORMATIVA

SU

ESERCIZIO DEL RUOLO DI MEDICO COMPETENTE

alla luce dei recenti problemi sorti in merito al registro nazionale

a cura di Cinzia Frascheri – Responsabile nazionale CISL salute e sicurezza sul lavoro

Ricordando che :

- **all'art.38, comma 3 del d.lgs.81/08 s.m.**, il legislatore ha previsto, ai fini dello svolgimento delle funzioni di medico competente, oltre al possesso dei titoli, il requisito della necessaria partecipazione al programma di educazione continua in medicina;
- **all'art.38, comma 4 del d.lgs.81/08 s.m.**, il legislatore ha previsto che i medici in possesso dei titoli e dei requisiti siano iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute;
- **all'art.25, comma 1, lett.n) del DM 4 marzo 2009**, il legislatore ha previsto che il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale è requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente. I medici competenti sono tenuti a comunicare al Ministero della Salute il possesso dei titoli e dei requisiti abilitanti lo svolgimento dell'attività. La comunicazione deve avvenire mediante autocertificazione inviata al Ministero della Salute;
- **nella nota-circolare del Ministero della Salute del 28 gennaio 2014**, l'estensore fissa la scadenza del 15 gennaio 2015 per poter procedere da parte dei medici competenti alla comunicazione al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli e dei requisiti abilitanti;

il Ministero della Salute, a fronte della scadenza dei termini previsti, **ha provveduto a depennare dall'elenco nazionale dei medici competenti, tutti coloro che sono risultati non in regola** rispetto al requisito dell'obbligatorio aggiornamento professionale.

Tenuto conto che:

- **ai sensi del d.lgs.81/08 s.m.**, il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il medico competente, in possesso dei titoli e requisiti abilitanti, in mancanza dei quali, venendo meno la sua abilitazione all'esercizio del ruolo, è chiamato a revocare l'incarico, pena sanzione penale;

in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del Ministero della Salute, in merito ai provvedimenti che saranno disposti per poter dirimere la situazione (che sembra attualmente colpire circa 4.000 medici competentidei 10.000 iniziali depennati dal registro nazionale, poi ridotti nel numero avendo in molti provveduto ad inviare la documentazione adeguata mancante), su indicazione del Ministero della Salute (espressa nell'ambito dei lavori della Commissione consultiva permanente) si indica di seguire la procedura seguente.

Il datore di lavoro **dovrà richiedere** al proprio medico competente di **stendere una autocertificazione** attestante la sua attuale condizione, in merito al possesso dei titoli e requisiti abilitanti allo svolgimento del ruolo. In tal modo il datore di lavoro potrà conoscere la situazione del proprio medico competente e, alla luce di questa, provvedere nel modo più adeguato e rispettoso degli obblighi normativi previsti a suo carico.

Tale **autocertificazione dovrà far parte della documentazione a corredo del DVR e oggetto di specifica informativa** da rivolgere agli RLS/RLST [ai sensi dell'art.50, comma 1, lettere c), e) del d.lgs.81/08 s.m..].